

443

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 5 – Bando per le incentivazioni in favore del commercio elettronico emanato dal Ministero delle attività produttive) ....	9
Missioni vevoli nella seduta del 23 marzo 2004 .....	3	(Sezione 6 – Iniziative per la soppressione del poligono militare sito nel comune di Marina di Vecchiano – Pisa) .....	10
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 7 – Misure per potenziare l'aeroporto di Cameri e le strutture viarie di collegamento del territorio novarese all'aeroporto di Malpensa) .....	11
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4, 5		
Nomina ministeriale (Comunicazione) .....	5		
Atti di controllo e di indirizzo .....	5		
<b>Interpellanza ed interrogazioni</b> .....	6	<b>Progetti di legge nn. 566-592-1155-3068-4180-4341-4421</b> .....	13
(Sezione 1 – Decreto di finanziamento per la realizzazione di una distilleria nel territorio di Mazara del Vallo) .....	6	(Sezione 1 – Questioni pregiudiziali) .....	13
(Sezione 2 – Problemi occupazionali presso lo stabilimento Cardnet di Iglesias) .....	6	<b>Progetti di legge nn. 310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-E-R</b> .....	15
(Sezione 3 – Misure a favore di un gruppo di famiglie proprietarie di appartamenti di una cooperativa edilizia con sede a Torre del Greco) .....	7	(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili) .....	15
(Sezione 4 – Iniziative per il completamento della strada Nerico – Muro Lucano – Baragiano) .....	7	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	17
		(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	17
		(Sezione 4 – Articolo 8 e relativa proposta emendativa) .....	17

**N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.**

	PAG.		PAG.
(Sezione 5 – Articolo 9) .....	18	(Sezione 17 – Articolo 21 e relative proposte emendative) .....	40
(Sezione 6 – Articolo 10) .....	19	(Sezione 18 – Articolo 22 e relativa proposta emendativa) .....	41
(Sezione 7 – Articolo 11) .....	20	(Sezione 19 – Articolo 23 e relativa proposta emendativa) .....	42
(Sezione 8 – Articolo 12) .....	21	(Sezione 20 – Articolo 24) .....	44
(Sezione 9 – Articolo 13) .....	22	(Sezione 21 – Articolo 25 e relative proposte emendative) .....	45
(Sezione 10 – Articolo 14) .....	22	(Sezione 22 – Articolo 26 e relativa proposta emendativa) .....	57
(Sezione 11 – Articolo 15 e relative proposte emendative) .....	23	(Sezione 23 – Articolo 27) .....	57
(Sezione 12 – Articolo 16) .....	32	(Sezione 24 – Articolo 28 e relativa proposta emendativa) .....	58
(Sezione 13 – Articolo 17) .....	34	(Sezione 25 – Articolo 29) .....	58
(Sezione 14 – Articolo 18) .....	36		
(Sezione 15 – Articolo 19) .....	37		
(Sezione 16 – Articolo 20) .....	38		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 23 marzo 2004.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Carboni, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Coronella, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Kessler, Lion, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Molgora, Mosella, Pecoraro Scanio, Pecorella, Piglionica, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Ranieri, Rizzo, Paolo Russo, Russo Spena, Santelli, Savo, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Villari, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Coronella, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Lion, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Molgora, Mosella, Pecoraro Scanio, Pecorella, Piglionica, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Ranieri, Rizzo, Paolo Russo,

Russo Spena, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Villari, Violante.

**Annunzio di una proposta di legge.**

In data 22 marzo 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

**BATTAGLIA:** « Disposizioni in favore della ricerca medica e altri interventi in campo sanitario » (4832).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di un disegno di legge.**

In data 23 marzo 2004 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro per i beni e le attività culturali:*

« Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo » (4833).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

CÈ ed altri: « Istituzione della Giornata nazionale della famiglia » (4720) *Parere delle Commissioni V e XII.*

*III Commissione (Affari esteri):*

PECORARO SCANIO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza dei militari italiani in Iraq e sulle cause che hanno portato al conflitto » (4800) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e IV (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

*IV Commissione (Difesa):*

FIORI: « Disposizioni in materia di avanzamento di carriera di alcune categorie di ufficiali dell'Arma dei carabinieri » (4736) *Parere delle Commissioni I e V.*

*V Commissione (Bilancio):*

ERCOLE: « Disposizioni per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore dei comuni » (4788) *Parere della I Commissione.*

*VII Commissione (Cultura):*

ANGELA NAPOLI: « Disciplina del sistema nazionale di istruzione » (4759) *Parere delle Commissioni I, II, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SANTULLI: « Disposizioni per l'inquadramento nel ruolo di ricercatore universitario confermato dei funzionari e collaboratori tecnici dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria » (4762) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

*X Commissione (Attività produttive):*

OSVALDO NAPOLI ed altri: « Disposizioni per lo sviluppo del settore turistico e disciplina degli "alloggi vacanze" » (4744) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XI Commissione (Lavoro):*

BIONDI e NAN: « Disposizioni per l'inquadramento dei vice-commissari della polizia penitenziaria nel ruolo dei commissari » (4790) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

MILIOTO ed altri: « Disposizioni per la prevenzione di infortuni causati dalla ingestione accidentale di sostanze tossiche in locali di somministrazione di alimenti e bevande » (4749) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e X.*

**Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 marzo 2004, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 18 dicembre 2003, con il quale è autorizzata la variazione dell'oggetto dell'intervento per il recupero della decorazione marmorea e dell'affresco nel Duomo di San Pietro (Treviso), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2000, recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2000.

Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

#### **Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.**

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 16 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, la relazione sull'utilizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento della progettazione preliminare e degli studi e indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture, aggiornata all'anno 2003 (doc. CCIII, n. 1).

Questa documentazione sarà trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

#### **Trasmissione dal ministro delle attività produttive.**

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 17 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n. 184, la relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia aeronautica-Boeing per

la produzione del velivolo B767, riferita al 3 dicembre 2003 (doc. XXXIX, n. 6).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

#### **Comunicazione di una nomina ministeriale.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 marzo 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla conferma della nomina del dottor Giuseppe AMBROSIO a commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), con estensione dell'incarico all'emergenza derivante dalla epizoozia denominata « blue tongue ».

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alla XII Commissione permanente (Affari sociali) e alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 – Decreto di finanziamento per la realizzazione di una distilleria nel territorio di Mazara del Vallo)**

**A) Interrogazione**

CRISTALDI, MACERATINI, CANNELLA e LA GRUA. — *Ai Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la popolazione di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, è seriamente preoccupata a causa delle incredibili insistenze della ditta Bertolino di ubicare nel territorio della città una distilleria in un'area non idonea e sulla quale insiste un vincolo di tutela apposto dall'assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali;

sulle richieste della ditta Bertolino più volte l'amministrazione comunale ha espresso una volontà negativa, ritenendo che tale impianto non solo non serva al territorio, ma addirittura costituisca pericolo per le risorse ambientali ed idriche. Desta particolare preoccupazione l'insistenza della ditta Bertolino di ubicare proprio a Mazara del Vallo un impianto di tale impatto, che, in passato, non ha mai avuto alcun collegamento con il territorio della città. Le forze politiche, sindacali e civili sono unanimemente collocate in assoluto contrasto alla realizzazione dell'opera, eppure, attraverso l'uso di ricorsi discutibili sul piano della proponibilità, pare che la minaccia di vedere realizzato l'impianto sia abbastanza seria —

se risponda al vero che la ditta Bertolino di Partinico abbia ottenuto dallo Stato un decreto di finanziamento di circa

50 milioni di euro, ai sensi della legge n. 488 del 1992, per la realizzazione della distilleria e che tale decreto sia stato firmato in assenza di un luogo ove realizzare l'impianto, giungendo all'incredibile situazione nella quale un impianto sarebbe finanziato anche se non si conosce il luogo ove tale impianto sarà realizzato, il che appare agli interroganti paradossale, tenuto conto dello stato di tensione esistente in Mazara del Vallo e dell'assoluta volontà del comune e della popolazione di impedire la realizzazione dell'impianto.

(3-01510)

(22 ottobre 2002)

**(Sezione 2 – Problemi occupazionali presso lo stabilimento Cardnet di Iglesias)**

**B) Interrogazione**

MAURANDI, CABRAS e CARBONI. — *Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la società *Cardnet spa*, controllata dal gruppo *Cardnet group*, ha chiuso il 9 luglio 2003 lo stabilimento di Iglesias (provincia di Cagliari) per la produzione di carte elettroniche e ha presentato al tribunale di Cagliari richiesta di concordato preventivo con cessione di beni;

il titolo del gruppo *Cardnet group*, quotato in borsa dal marzo 2001, era stato sospeso per eccesso di ribasso il 24 giugno 2003;

la società ha usufruito, per lo stabilimento di Iglesias, di finanziamenti pubblici, con contratti d'area, per complessivi 11 milioni di euro;

lo stabilimento di Iglesias è entrato in produzione nel settembre 2001, con l'occupazione di circa 120 dipendenti; un anno dopo incominciava a incontrare difficoltà di gestione;

secondo notizie di stampa, la società non avrebbe pagato i dipendenti e, a quanto risulta agli interroganti, i creditori, nonostante che, almeno nella fase iniziale dell'attività, avesse ottenuto e realizzato commesse per carte elettroniche;

la società di certificazione, *Marers e Gerard*, non ha certificato la semestrale del gruppo al 31 dicembre 2002, contestando un eccesso di valutazione di una partecipazione —:

se risponda al vero che la *Cardnet spa* — dopo aver ottenuto finanziamenti pubblici per la realizzazione dell'impianto di Iglesias — intenda spostare la produzione nello stabilimento di Zurigo, appartenente a un'altra controllata del gruppo *Cardnet group*, la *Cardnet Swiss*;

quali iniziative di concertazione intendano assumere i Ministri interrogati affinché possa essere tutelata la situazione dei 120 lavoratori dipendenti;

quali iniziative intendano assumere per verificare il corretto impiego dei finanziamenti pubblici erogati alla *Cardnet spa*. (3-02548)

(17 luglio 2003)

**(Sezione 3 – Misure a favore di un gruppo di famiglie proprietarie di appartamenti di una cooperativa edilizia con sede a Torre del Greco)**

### C) Interrogazione

BUONTEMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

un gruppo di 39 famiglie, facente parte della cooperativa edilizia «Il Poggio», con sede a Torre del Greco, in

provincia di Napoli, rischia di dover effettuare il pagamento di una somma di oltre 12 miliardi di vecchie lire;

gli appartamenti assegnati alle 39 famiglie sono stati edificati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, «Edilizia economica e popolare», e tutti gli assegnatari hanno dato prova di aver pagato, oltre che per intero gli importi pattuiti con la banca mutuataria per oltre 7 miliardi di vecchie lire, anche ulteriori 2 miliardi e 153 milioni di vecchie lire all'Istituto San Paolo di Torino per esposizione derivante da prelievi non autorizzati da parte del costruttore —:

quali iniziative si intendano prendere, dopo opportuna verifica, al fine di tutelare le 39 famiglie di lavoratori e pensionati, che, pur avendo per intero fatto fronte ai loro impegni, oggi rischiano di essere «messi in mezzo ad una strada», e, in particolare, quali interventi ispettivi abbia disposto o intenda disporre in proposito la direzione generale per gli enti cooperativi, divisione 5a, cui compete la vigilanza sulle cooperative edilizie.

(3-02765)

(14 ottobre 2003)

**(Sezione 4 – Iniziative per il completamento della strada Nerico-Muro Lucano-Baragiano)**

### D) Interrogazioni

LETTIERI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

le popolazioni lucane e campane direttamente interessate al completamento della strada Nerico-Muro Lucano-Baragiano sono davvero esasperate;

dopo venti anni circa l'arteria in questione è ancora incompleta. Nonostante la scelta del Parlamento, fatta con la legge finanziaria per il 2003, di prevedere un commissario straordinario al fine di risolvere celermente ed in via definitiva

questa vicenda, intollerabile per i tempi ed inquietante per i rapporti intercorsi con la ditta appaltatrice, a tutt'oggi i lavori di completamento non sono stati ancora né avviati né appaltati;

ciò suscita preoccupazioni e legittimi dubbi sulla reale volontà di porre fine all'annosa questione e/o sulle reali intenzioni del commissario di procedere con la sollecitudine che il caso richiede e con l'obiettivo di completare l'opera nel giro di un anno, come sarebbe opportuno e possibile —:

quali siano i motivi degli attuali ritardi e le azioni intraprese per superarli. (3-03072)

(16 febbraio 2004)

LETTIERI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 86 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 prevede, per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui alla legge n. 219 del 1981 sul terremoto in Basilicata e Campania, la nomina di un commissario *ad acta*. Egli deve provvedere alla realizzazione di ogni intervento funzionalmente necessario al completamento del programma infrastrutturale, a suo tempo avviato e non completato;

in Basilicata la vicenda della strada Nerico-Muro Lucano-Baragiano ha suscitato e suscita legittime proteste, perché trattasi di un'arteria decisiva per lo sviluppo dell'area. Anche la Rapone-Pescopagano e la Baragiano-Balvano abbisognano di interventi di rifacimento, perché allo stato attuale non sono in esercizio, in quanto sono state interessate da frane e dissesti, i cui rischi evidentemente non sono stati adeguatamente considerati in fase tecnico-progettuale;

la scelta del commissario *ad acta*, condivisa anche dai parlamentari dell'opposizione, si è resa indispensabile ed urgente per definire una serie di opere necessarie, ma incomplete per motivi di-

versi, anche se sussistono forti dubbi sulle responsabilità tecnico gestionali da parte dei dirigenti ministeriali responsabili degli interventi suddetti —:

considerata l'urgenza di tale nomina, quando il Ministro interrogato intenda nominare il commissario citato e sulla base di quali requisiti. (3-03200)

(22 marzo 2004)

(ex 5-01686 del 24 febbraio 2003)

MOLINARI e LETTIERI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

l'arteria stradale nota come la Nerico-Baragiano fu prevista nella sua realizzazione con i finanziamenti della legge n. 219 del 1980;

la strada dovrebbe collegare, in realtà lo avrebbe dovuto fare già da una ventina d'anni, l'area industriale di Nerico, che confina con la zona industriale di Calitri, con quelle di Baragiano e di Balvano, allacciandosi con la Basentana, per un tragitto complessivo di una quarantina di chilometri;

si sono registrati ingenti ritardi con un costante innalzamento delle risorse ad essa destinate;

i lavori iniziali furono realizzati dalla *Icla costruzioni generali*. Lavori effettuati per soli due tratti: il primo, completato, da Nerico fino a Castelgrande, mentre il secondo tratto parte dalla zona industriale di Baragiano per raggiungere la Basentana, ma, all'altezza della zona industriale di Balvano, è interrotto da alcuni anni, quindi non percorribile;

le risorse finanziarie complessive ammontano a circa 330 miliardi di vecchie lire;

a seguito di alcune complesse vicende economiche e giudiziarie, la *Icla costruzioni generali* è stata rilevata dalla società Pizzarotti di Parma;

con la legge finanziaria per l'anno 2003 è stata prevista la figura del commissario *ad acta* per il completamento delle opere infrastrutturali non ancora eseguite e per le quali erano state stanziare risorse in base alla legge n. 219 del 1981, per la ricostruzione *post sisma* 1980 —:

quali iniziative intenda porre in essere per dare attuazione alla previsione normativa della legge finanziaria per il 2003 relativamente al commissario *ad acta*, al fine di accelerare il completamento della strada di collegamento Nerico-Baragiano funzionale al rilancio economico e logistico dell'area nord occidentale della Basilicata, inserita nel contratto d'area del cratere. (3-03201)

(22 marzo 2004)

(ex 5-02333 del 16 settembre 2003))

**(Sezione 5 – Bando per le incentivazioni in favore del commercio elettronico emanato dal Ministero delle attività produttive)**

## E) Interrogazione

ENZO BIANCO. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premezzo che:

con circolare prot. n. 900501 del 10 dicembre 2002, il ministero delle attività produttive dettava le nuove disposizioni per il 2o bando per le incentivazioni in favore del commercio elettronico, ai sensi dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e integrazioni di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (legge finanziaria per il 2001);

con questo 2° bando il Governo vantava grandi novità: oltre i 100 milioni di euro la dotazione finanziaria e procedure di erogazione estremamente semplificate, rispetto a quelle della precedente chiamata;

questo stesso ministero indicava che la domanda doveva essere presentata, pena la nullità, non prima di 60 giorni successivi alla data di pubblicazione della citata circolare in *Gazzetta Ufficiale* e non oltre 90 giorni dalla data di inizio per la validità della domanda;

i termini di presentazione delle domande partivano il 27 febbraio 2003;

con comunicazione del 28 febbraio 2003, lo stesso ministero sospendeva i termini esaurimento della dotazione finanziaria disponibile in meno di 24 ore dall'apertura;

6.500 imprese, nella sola giornata disponibile, riuscivano a presentare la domanda, chiedendo sovvenzioni per 300 milioni di euro contro i 100 disponibili;

queste imprese, per via di un particolare aspetto del bando, dovranno ripartirsi il contributo in quota parte e per una misura che non può superare il 25 per cento, contro il 60 per cento previsto —:

quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato per garantire a tutte le imprese che entreranno in graduatoria il giusto riconoscimento di quanto richiesto e promesso e non la percentuale che si prevede e che, certamente, favorirà un largo ricorso alla rinuncia del contributo;

per quale motivo il citato bando non fosse dotato di griglie più selettive o di criteri di premialità che tenessero conto della qualità dei progetti e dei programmi presentati;

per quale motivo non sia stato considerato il fattore territoriale, che è alla base oggi dei programmi di innovazione tecnologica, e non si sia garantito alle imprese maggiormente decentrate, come quelle del Mezzogiorno, una maggiore possibilità di ingresso;

come mai un programma di aiuti, che poteva incidere nell'organizzazione commerciale delle imprese con un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie, non è stato concertato con il ministero per l'innovazione e le tecnologie;

se non ritenga il Ministro interrogato che la dotazione finanziaria fosse assolutamente insufficiente e, quindi, che la forte campagna pubblicitaria commissionata dal ministero delle attività produttive abbia avuto solo lo scopo di aumentare le aspettative presso il pubblico e che non si sia pensato che gli effetti sarebbero invece stati avversi. (3-02047)

(10 marzo 2003)

**(Sezione 6 – Iniziative per la soppressione del poligono militare sito nel comune di Marina di Vecchiano - Pisa)**

**F) Interpellanza**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:

a Marina di Vecchiano (Pisa) esiste a tutt'oggi un poligono di tiro militare, che opera su un'area di circa un ettaro, che è stato dato in concessione al ministero della difesa dal 1961, ultimo residuo di utilizzo militare di tutta l'area compresa da Viareggio fino a Bocca di Serchio e dove, dall'inizio del secolo scorso, c'era un grande poligono di tiro per le navi della reale marina e, addirittura, in Bocca di Serchio, negli anni '30, fu insediata la base dei sommozzatori incursori della *X Mas*;

dopo la seconda guerra mondiale il poligono di tiro fu eliminato. Ma, nel periodo 1950-1956, ci fu un tentativo da parte della marina militare di riattivare il vecchio poligono di tiro, trovando una forte opposizione da parte dei comuni di Vecchiano e di Viareggio e delle province di Pisa e di Lucca;

abbandonato tale progetto, il ministero della difesa, nonostante l'opposizione del comune di Vecchiano, ottenne nel 1967 dal ministero delle finanze un'area di 11.200 metri quadri a sud del piazzale Montoni, attualmente utilizzata come po-

lígono di tiro, nonostante che il comune di Vecchiano e il Parco regionale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli abbiano richiesto più volte l'eliminazione di tale polígono;

più volte il comune di Vecchiano ha inutilmente richiesto il verbale di consegna dell'area al ministero delle finanze;

il polígono è a servizio di tutta la regione militare tosco-emiliana. Il polígono viene utilizzato tra il 1o ottobre ed il 30 aprile e rimane inattivo dal 1o maggio ed il 30 settembre, in corrispondenza della stagione balneare. Il suo funzionamento prevede la presenza di vedette, che intercludono l'utilizzo dell'area, e alla fine dell'esercitazione è prevista la bonifica del polígono da bossoli, proiettili e sagome;

« Il piano di gestione, tutela di Migliarino e fattoria di Vecchiano », approvato dal consiglio direttivo dell'Ente parco Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, nel cui territorio ricade il polígono, il 24 dicembre 1997, prevede, all'articolo 14: « Per la riserva naturale di Bocca di Serchio, inoltre, il Parco attiva le necessarie iniziative per l'eliminazione del polígono di tiro. Con la cessazione dell'utilizzo dell'area come polígono di tiro... con il fine di ricostruire il cordone dunale attualmente scomparso;

il parco è meta di visite di carattere escursionistico per la presenza di specie animali e vegetali caratteristiche, disturbate dalle esercitazioni militari;

certamente la presenza del polígono e l'uso militare di quell'area sono incompatibili con il valore ambientale e naturalistico del parco;

il giorno 2 aprile 2003 la trasmissione *Striscia la notizia* ha dimostrato la superficialità con cui viene fatta la bonifica del terreno dopo le esercitazioni –:

se non intenda, quanto prima, procedere alla soppressione del polígono, che risulta in contrasto con la destinazione di

parco naturale del territorio circostante, per il rischio di danni alle persone e alle specie ambientali, vegetali e animali.

(2-00706) « Carli, Filippeschi ».

(7 aprile 2003)

**(Sezione 7 – Misure per potenziare l'aeroporto di Cameri e le strutture viarie di collegamento del territorio novarese all'aeroporto di Malpensa)**

### G) Interrogazione

DANIELE GALLI e TARDITI. — *Ai Ministri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive.* — Per sapere – premesso che:

l'*hub* di Malpensa grava pesantemente sul territorio novarese per inquinamento acustico, chimico per ricaduta, nonché per le palesi negative ricadute indotte dal traffico veicolare, causate dalla non realizzazione delle adeguate infrastrutture viarie necessarie all'afflusso dell'utenza verso l'*hub*, né tantomeno, a compensazione di tutto ciò, l'*hub* di Malpensa ha incrementato significativamente l'occupazione nell'ambito del territorio della provincia di Novara;

l'aeroporto militare di Cameri risulta attualmente sottoutilizzato, con solo una parte destinata alla manutenzione di velivoli militari tipo *Tornado* e prossimamente *Eurofighter*;

la provincia di Novara, in questa delicata fase dell'economia del Nord-Ovest italiano, offre le potenzialità per un ruolo nuovamente attivo, propedeutico all'inseadimento di nuove attività (terziario avanzato, fieristico, settori tecnologicamente innovativi), nonché per consentire l'espansione di quelli tipici su cui si regge l'economia del novarese e una logistica moderna fortemente interattiva su ferro-gomma-aria-acqua, così consentendo un utilizzo

del territorio che ne garantisca valori, integrità e bellezza e ne realizzi la migliore utilizzazione delle infrastrutture già esistenti, come le predette strutture dell'aeroporto di Cameri, attivandone una valenza propulsiva nell'ambito dei rapporti, collegamenti e scambi economico-commerciali su scala internazionale, con espresso riferimento alle realtà esistenti in sede locale, quali il Centro intermodale merci (Cim), che racchiude le potenzialità per divenire in breve tempo un centro intermodale di valenza europea, essendo posto all'incrocio di due linee ferroviarie di primaria importanza commerciale, come l'autostrada viaggiante Amsterdam-Voltri-Genova e l'asse alta capacità Lione/Torino/Milano, oltre alle autostrade Milano-Torino A4 e Voltri-Sempione A26, con la fattiva prospettiva di un'area fieristica novarese, di cui si prospetta l'attuazione con il nuovo piano regolatore generale comunale della città di Novara –:

nella logica di non voler utilizzare il territorio novarese quale ulteriore supporto ad attività *extra* regionali, da cui ritornano solamente conseguenze negative:

a) quali siano le intenzioni relativamente all'impiego dell'aeroporto di Cameri per quanto concerne la parte non utilizzata;

b) se sussista una disponibilità a consentire che detto scalo diventi parte integrante del complesso sistema dei collegamenti interessanti il novarese, onde utilizzare l'area sinergicamente alle altre strutture esistenti, allo scopo di fornire strutture moderne atte a supportare le esigenze di rilancio dell'economia locale, ovviamente sempre nella logica di un limitato impatto ambientale, consentendo alla cessione anche parziale di detta area a enti pubblici, enti partecipati e consorzi pubblici o privati;

c) se non si ritenga che favorire un sistema fortemente integrato di interscambio merci, tecnologicamente innovativo, collegato ad attività fieristiche e commerciali e ad una realtà industriale novarese

fortemente presente sui mercati, non sia ascrivibile alle priorità di interesse nazionale;

*d)* se non ritengano che le strutture viarie di collegamento del territorio novarese all'*hub* di Malpensa non siano da adeguare prontamente, dando attuazione

anche alle convenzioni sottoscritte tra Anas e Società autostrade Milano-Torino, che risultano finanziate per la parte pubblica, con espresso riferimento al collegamento autostradale « territorio novarese-Malpensa ».

(3-02634)

(15 settembre 2003)

**PROGETTI DI LEGGE: MOLINARI; COLA; PERETTI; GAMBINI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; POLLEDRI E RODEGHIERO; BUONTEMPO: DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DELLE DISCOTECHE E DELLE SALE DA BALLO (566-592-1155-3068-4180-4341-4421)**

**(A.C. 566 ed abb. — Sezione 1)**

**QUESTIONI PREGIUDIZIALI PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

premessso che:

il comma 3 dell'articolo 1 disciplina gli orari di esercizio di un'attività commerciale e che tale materia non rientra nelle competenze della legislazione statale, come definita all'articolo 117 della Costituzione;

il comma 1 dell'articolo si spinge addirittura a disciplinare la fissazione di orari rigidi per tutto il territorio nazionale, senza tenere conto delle specificità delle diverse esigenze e delle diverse caratteristiche di ogni singola realtà territoriale;

la proposta di legge si spinge sino a disciplinare i requisiti per rilascio della licenza, con manifesta lesione di altre competenze esclusive delle regioni;

tale forma di dirigismo statale lede profondamente le prerogative costituzionali delle regioni e limita irragionevolmente la libertà d'impresa tutelata dall'articolo 41 della Costituzione;

la pianificazione statale delle attività economiche non ha cittadinanza in alcun moderno ordinamento democratico;

le finalità di tutela della salute possono ottenersi per altre vie costituzionalmente corrette e assai più efficaci nell'esperienza pratica,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato dei progetti di legge n. 566 ed abbinati.

**n. 1.** Montecchi, Gambini, Leoni, Ruzzante, Grillini, Carli, Benvenuto, Amici, Bielli, Caldarola, Marone, Pollastrini, Sabattini, Soda, Buglio, Cazzaro, Ciaiente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Mascia.

La Camera,

premessso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame, che disciplina l'attività delle discoteche e delle sale da ballo, introduce nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) un nuovo articolo, il 68-bis, con il quale viene stabilito un limite orario — le ore 3 antimeridiane — entro il quale le attività musicali e di intrattenimento debbono cessare, prevedendo altresì che queste non possano comunque riprendere nelle otto ore successive, benché i soggetti già presenti nei locali possano rimanervi;

a tali disposizioni sono previste inoltre deroghe per i mesi estivi (l'orario limite slitta dalle 3 alle 4 di mattina), per le festività di capodanno, ferragosto e

carnevale (nessun limite orario), come anche per le isole nelle quali sia interdetta la circolazione di automezzi privati;

tale normativa appare lesiva del sistema delle autonomie e della relativa ripartizione delle competenze così come è stato delineato, a seguito della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione dall'articolo 117, con il quale la materia « attività produttive » è stata demandata alla competenza regionale. Essa infatti concerne in modo significativo il commercio e il turismo e pertanto deve essere regolata con legge regionale, anche al fine di non alimentare un ulteriore contenzioso tra Stato e regioni. Se nelle materie di legislazione concorrente la regione deve muoversi entro il quadro definito dai principi fondamentali dettati

dallo Stato o comunque desumibili dalla legislazione statale, nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma della Costituzione, la potestà legislativa regionale si può estendere anche alla determinazione dei principi fondamentali. Nel caso della legislazione concorrente, la riserva alla regione impedisce quindi allo Stato di porre una disciplina di dettaglio, mentre nel caso della potestà legislativa residuale è invece precluso qualsiasi intervento legislativo statale,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato dei progetti di legge n. 566 ed abbinati.

**n. 2.** Bressa, Fistarol, Sinisi.

**PROGETTI DI LEGGE: MAZZUCA; GIULIETTI; GIULIETTI; FOTI; CAPARINI; BUTTI ED ALTRI; PISTONE ED ALTRI; CENTO; BOLOGNESI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; COLLÈ ED ALTRI; SANTORI; LUSSETTI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; CARRA ED ALTRI; MACCANICO; SODA E GRIGNAFFINI; PEZZELLA ED ALTRI; RIZZO ED ALTRI; GRIGNAFFINI ED ALTRI; BURANI PROCACCINI; FASSINO ED ALTRI: NORME DI PRINCIPIO IN MATERIA DI ASSETTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO E DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE (RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA) (310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-E-R)**

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 1)**

**PROPOSTE EMENDATIVE  
DICHIARATE INAMMISSIBILI  
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis. (Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale). — 1. L'emittenza radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale promuove, nel pieno rispetto dei principi di cui al precedente articolo 3 i valori e i diritti di libertà, uguaglianza, non discriminazione, solidarietà, giustizia e inserimento sociale e, comunque, più in generale, i valori civici e sociali posti a fondamento della società italiana dalla Costituzione.

2. La disciplina del sistema di radio-diffusione televisiva tutela l'emittenza radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale e riserva, comunque, il 10 per cento della capacità trasmissiva, sia in ambito nazionale, sia in ambito locale, determinata con l'adozione del piano di

assegnazione delle frequenze terrestri, ai fornitori *non profit* di contenuti di valore civico e sociale.

3. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 5 per cento a favore dell'emittenza privata radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione Europea e, in particolare, ai fornitori *non profit* di contenuti di valore civico e sociale. Si applicano i commi 10 e 11 di cui al precedente articolo 7, nonché, se ed in quanto compatibili, i commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies del medesimo articolo.

**8. 01.** Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Martella, Lolli, Sasso, Tocci.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

1957, n. 361, dopo il numero 3), sono aggiunti seguenti:

« 4) i concessionari di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

5) i proprietari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

6) i concessionari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di società concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali o locali ».

**15. 600.** Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Pasetto, Rosato.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il numero 11) sono aggiunti i seguenti:

« 11-bis) i concessionari di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

11-ter) i proprietari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

11-quater) i concessionari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di società concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali o locali ».

**15. 601.** Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Pasetto, Rosato.

*Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo:* Il divieto si applica anche alle partecipazioni in imprese o soggetti che gestiscono attività di comunicazione utilizzando zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi.

*Conseguentemente dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:

« 21-bis. Le porzioni di frequenze assegnate, non utilizzate o non occupate, in ambito locale risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi possono essere utilizzate, su base non interferenziale, per attività di comunicazione, previa denuncia di inizio attività da inviare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della denuncia, l'interessato può dare corso all'attività.

21-ter. Con regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le circostanze nelle quali la stessa Autorità può vietare l'utilizzo delle frequenze di cui al comma precedente, per la salvaguardia dell'ordine pubblico e il funzionamento delle reti di diffusione ».

**15. 444.** Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Martella, Lolli, Sasso, Tocci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. È stabilita la data del 31 dicembre 2009 per il completo passaggio alle trasmissioni in tecnica digitale. Gli organi competenti devono predisporre entro il 31 dicembre 2004 un nuovo piano di assegnazione delle frequenze, sostitutivo dei precedenti che sono abrogati, basato sui concetti di massima economia e disponibilità delle frequenze, secondo le necessità delle emittenti e dell'utenza. I siti di trasmissione esistenti rimangono in esercizio.

**22. 600.** Lusetti.

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:* o che sono dichiarati urbanisticamente o ambientalmente incompatibili dai

piani di settore adottati dalle regioni o dalle province autonome.

**23. 600.** Rosato, Colasio, Damiani, Maran.

*Alla rubrica, sostituire le parole:* per la regione autonoma Valle d'Aosta *con le seguenti:* per le regioni autonome.

**26. 600.** Rosato, Colasio, Damiani, Maran.

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 2)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 3)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

NULLA OSTA

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 21.700 e 21.701 Rizzo, nonché 25.11 Grignaffini, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 4)**

ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 8.

*(Diffusioni interconnesse).*

1. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: « sei ore » sono inserite le seguenti: « per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno quindici giorni ».

2. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonomia e originale identità locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.

3. All'articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole: « sei ore di durata giornaliera » sono inserite le seguenti: « per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive ».

4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che intendono interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero previa costituzione di un consorzio, i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.

5. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero pro-

grammi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi satellitari. In caso di eventuale interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.

6. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.

7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal presente articolo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreché le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA  
ALL'ARTICOLO 8 DEL PROGETTO  
DI LEGGE

CAPO I  
PRINCIPI GENERALI

ART. 8.

(*Diffusioni interconnesse*).

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis. (*Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale*). — 1. L'emittenza radiotelevisiva di interesse civico, sociale e

culturale promuove, nel pieno rispetto dei principi di cui al precedente articolo 3 i valori e i diritti di libertà, uguaglianza, non discriminazione, solidarietà, giustizia e inserimento sociale e, comunque, più in generale, i valori civici e sociali posti a fondamento della società italiana dalla Costituzione.

2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale e riserva, comunque, il 10 per cento della capacità trasmissiva, sia in ambito nazionale, sia in ambito locale, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze terrestri, ai fornitori *non profit* di contenuti di valore civico e sociale.

3. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 5 per cento a favore dell'emittenza privata radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione Europea e, in particolare, ai fornitori *non profit* di contenuti di valore civico e sociale. Si applicano i commi 10 e 11 di cui al precedente articolo 7, nonché, se ed in quanto compatibili, i commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies del medesimo articolo.

8. 01. Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Martella, Lolli, Sasso, Tocci.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 9.

(*Disposizioni in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi*).

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,

con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è aggiunto il seguente periodo: « Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da ordinanze di riduzione a conformità di impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo ».

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 6)**

**ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

**ART. 10.**

*(Tutela dei minori  
nella programmazione televisiva).*

1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'articolo 8, comma 1, e nell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.

2. Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e

all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.

3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*, è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, lettera *b*), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori

viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto ».

5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all'attività del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.

7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.

8. All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni ».

9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

#### (A.C. 310 ed abb. — Sezione 7)

### ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

#### ART. 11.

#### (Principio di tutela della produzione audiovisiva europea).

1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicità oppure a servizi di *teletext*, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto disposto dall'articolo 5 del citato regolamento di cui alla deliberazione della stessa Autorità 16 marzo 1999, n. 9/1999.

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 8)****ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 12.***(Uso efficiente  
dello spettro elettromagnetico).*

1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:

a) garantire l'integrità e l'efficienza della propria rete;

b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;

c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale;

d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a quelle emanate in sede internazionale;

e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;

f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze.

2. Il mancato rispetto dei principi di cui al comma 1 o, comunque, il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate comporta la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Tali misure sono adottate dallo stesso organo che ha assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto interessato, avvisato dell'inizio del procedi-

mento e invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione, non vi provveda nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi della presente legge, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

4. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e integrazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti secondo le procedure previste dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di proporzionalità e di non discriminazione.

7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete.

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 9)****ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 13.**

*(Autorità per le garanzie  
nelle comunicazioni).*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radio-televisive.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM) la cui disciplina, relativamente ad aspettative e permessi dei loro presidenti e componenti, è demandata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 10)****ARTICOLO 14 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****CAPO II****TUTELA DELLA CONCORRENZA  
E DEL MERCATO****ART. 14.**

*(Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni).*

1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti

a notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dall'articolo 15.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui all'articolo 15 della presente legge, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui all'articolo 15, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente capo sono nulli.

5. All'articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « dalla presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « nel sistema integrato delle comunicazioni »; all'ultimo periodo del medesimo comma le parole: « , ai fini della presente legge, » sono soppresse.

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 11)****ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 15.**

*(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria).*

1. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.

2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del settore integrato delle comunicazioni.

3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, dagli investimenti di enti ed imprese in attività di comunicazione attraverso la

pubblicità diretta e attività di maggiore diffusione del prodotto realizzata al punto vendita, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i pro dotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa, dall'editoria elettronica e annuaristica, da INTERNET e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

4. Gli organismi di telecomunicazioni previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i cui ricavi nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, come definiti dal medesimo regolamento, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel mercato non possono conseguire nel settore integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del settore medesimo.

5. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8» sono soppresse.

6. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

7. Secondo le disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come sostituito dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, e fermi restando i limiti orari e giornalieri di affollamento pubblicitario indicati nella legge 6 agosto 1990, n. 223, all'articolo 8 della medesima legge n. 223 del 1990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, la parola: « messaggi » è sostituita dalla seguente: « spot »;

b) al comma 9-bis, al primo periodo, dopo le parole: « se comprende forme di pubblicità » sono inserite le seguenti: « diverse dagli spot pubblicitari » e le parole: « le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « gli spot pubblicitari » e, al secondo periodo, la parola: « offerte » è sostituita dalle seguenti: « pubblicità diverse dagli spot pubblicitari ».

8. L'articolo 10 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — (*Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura*). — 1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ».

## PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

### CAPO II

#### TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

##### ART. 15.

(*Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia di pubblicità*).

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997,

n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge, è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera d), della medesima legge, le parole: « destinata al consumo delle famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « destinata al consumo ». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

15. 10. Giulietti, Duca, Chiaromonte, Carli.

*Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:*

1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge, è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera d), della medesima legge, le parole: « destinata al consumo delle famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « destinata al consumo ». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

2. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

3. I titolari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finanziarie del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica

non possono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche.

4. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale che non superino il 20 per cento dei proventi come descritti all'articolo 2, comma 8, lettera *a*), secondo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, possono raccogliere pubblicità anche per emittenti radiotelevisive locali di cui non siano controllanti, da cui non siano controllate o con esse collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Divieto di posizioni dominanti. Disposizioni in materia pubblicitaria.

**15. 9.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

1. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

**15. 8.** Giulietti, Panattoni, Raffaldini, Martella.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge n. 249 del 1997, è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera *d*), della medesima legge n. 249 del 1997, le parole: « destinata al consumo delle famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « destinata al consumo ». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

**15. 315.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nel caso che il processo di digitalizzazione delle trasmissioni televisive terrestri non sia attuato entro il 30 giugno 2004, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di concessioni o autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano nazionale delle frequenze in vigore.

**15. 316.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* All'atto *fino a:* titolare di *con le seguenti:* Alla data di entrata in vigore della presente legge, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di concessioni o.

**15. 318.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

*Al comma 1, sostituire le parole da: All'atto fino a: tecnica digitale con le seguenti: Alla data di entrata in vigore della presente legge.*

**15. 317.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

*Al comma 1, dopo le parole: uno stesso fornitore aggiungere le seguenti: di reti e.*

**15. 11.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

*Al comma 1, sostituire le parole da: non può essere titolare fino alla fine del comma con le seguenti: è sottoposto alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti stabilito dalla citata legge n. 249.*

**15. 307.** Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.

*Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento con le seguenti: 10 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 10 per cento.*

**\*15. 13.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Lusetti, Albonetti, Carra, Maccanico, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento con le seguenti: 10 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 10 per cento.*

**\*15. 319.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

*Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento con le seguenti: 12 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 12 per cento.*

**15. 308.** Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.

*Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento con le seguenti: 15 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 15 per cento.*

**\*15. 12.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Lusetti, Albonetti, Carra, Maccanico, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento con le seguenti: 15 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 15 per cento.*

**\*15. 320.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Gli operatori di rete che siano titolari di più di una licenza individuale per l'uso delle radiofrequenze ai fini della diffusione in tecnica digitale sono tenuti a riservare all'interno dei propri blocchi di diffusione pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva a condizione eque, trasparenti e non discriminatorie a fornitori di contenuto che non siano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

**15. 49.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando,

Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* di costituzione.

**15. 401.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Rosato, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 2, sostituire le parole:* nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni *con le seguenti:* in ciascun mercato.

**15. 14.** Rognoni.

*Al comma 2, dopo le parole:* nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni *aggiungere le seguenti:* secondo i limiti previsti dall'articolo 2, comma 8, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

**15. 15.** Grignaffini, Sasso, Susini, Albonetti.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* tenuti all'iscrizione *fino a:* della legge 31 luglio 1997, n. 249 *con le seguenti:* che esercitano le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lett. g).

**15. 701.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Rosato, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 20 per cento *con le seguenti:* 10 per cento.

**15. 18.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annun-

ziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 20 per cento *con le seguenti:* 15 per cento.

**15. 17.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 2, sostituire le parole:* del settore integrato delle comunicazioni *con le seguenti:* dei singoli mercati di riferimento.

**15. 322.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

*Al comma 2, sostituire le parole:* del settore *con le seguenti:* dei singoli mercati di riferimento che compongono il settore.

**15. 321.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

*Al comma 2, sostituire le parole:* settore integrato delle comunicazioni *con le seguenti:* settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici.

**15. 19.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* e non oltre il 25 per cento in uno dei mercati di riferimento.

**15. 323.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali, non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di violazione del predetto obbligo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali.

**\*15. 5.** Panattoni, Duca.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali, non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di violazione del predetto obbligo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali.

**\*15. 20.** Lusetti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali, non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di violazione del predetto obbligo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica alla

concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali.

**\*15. 704.** Mazzuca Poggiolini.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale non possono raccogliere pubblicità per oltre il 10 per cento del proprio fatturato complessivo tramite concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali. In caso di violazione di tale divieto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica alle concessionarie di pubblicità una sanzione amministrativa da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali.

**15. 313.** Lusetti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nessun soggetto né direttamente né tramite società qualificabili come controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, può superare il 30 per cento nella raccolta delle risorse complessive del mercato nazionale della pubblicità in tutte le forme, qualunque siano i mezzi e le modalità della diffusione e chiunque ne sia il destinatario, includendo la raccolta per conto terzi.

**15. 35.** Rognoni, Giulietti, Tocci, Mazzarello.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il numero 3), sono aggiunti seguenti:

« 4) i concessionari di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

5) i proprietari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

6) i concessionari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di società concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali o locali ».

**15. 600.** Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Pasetto, Rosato.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il numero 11) sono aggiunti i seguenti:

« 11-bis) i concessionari di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

11-ter) i proprietari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

11-quater) i concessionari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di società concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali o locali ».

**15. 601.** Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Pasetto, Rosato.

*Al comma 3, dopo le parole: I ricavi di cui al comma 2 sono quelli aggiungere le seguenti: conseguiti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), al netto delle transazioni effettuate tra i medesimi soggetti.*

**15. 300.** Panattoni.

*Al comma 3, sostituire le parole da: derivanti dal finanziamento fino alla fine del comma con le seguenti: conseguiti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,*

*lettera g), al netto delle transazioni effettuate tra i medesimi soggetti, derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai servizi.*

**15. 24.** Rognoni, Panattoni, Grignaffini, Duca.

*Al comma 3, sopprimere le parole: dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario.*

**\*15. 25.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

*Al comma 3, sopprimere le parole: dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario.*

**\*15. 324.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

*Al comma 3, sopprimere le parole: , da televendite.*

**15. 702.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Rosato, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 3, sopprimere le parole: da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi.*

**\*15. 301.** Rognoni.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi.

**\*15. 703.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Rosato, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* , da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo.

**15. 325.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera g).

**15. 326.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* , nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale.

**15. 302.** Rognoni.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* anche per il tramite di INTERNET fino alla fine del comma.

**15. 314.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

**\*15. 303.** Rognoni.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

**\*15. 706.** Rizzo, Diliberto, Maura Cosutta, Pistone, Sgobio, Bellillo.

*Sopprimere il comma 4.*

**\*\*15. 39.** Panattoni, Duca, Lolli, Sasso, Grignaffini.

*Sopprimere il comma 4.*

**\*\*15. 40.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

*Al comma 4, sostituire le parole:* 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.

**15. 41.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*15. 42.** Rognoni, Panattoni, Capitelli, Sasso.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*15. 43.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*15. 327.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , prima del 31 dicembre 2010,*

**15. 328.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: prima del 31 dicembre 2010 con le seguenti: fino alla completa conversione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale, accertato con decisione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.*

**15. 45.** Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: totale passaggio dal sistema analogico al sistema televisivo digitale terrestre.*

**15. 304.** Giulietti, Rognoni, Panattoni, Titti De Simone, Carra.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2016.*

**15. 329.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2014.*

**15. 330.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2012.*

**15. 331.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: editrici di giornali quotidiani o partecipare con le seguenti: di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale, nonché in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale o.*

**\*15. 47.** Lusetti.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: editrici di giornali quotidiani o partecipare con le seguenti: di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale, nonché in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale o.*

**\*15. 705.** Mazzuca Poggiolini.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani con le seguenti: ed imprese radiofoniche o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani ed imprese radiofoniche.*

**15. 30.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: o partecipare alla costituzione di*

nuove imprese editrici di giornali quotidiani *con le seguenti*: e concessionarie per la radiodiffusione sonora o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani e concessionarie per la radiodiffusione sonora.

**15. 31.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: nuove imprese aggiungere le seguenti:* di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale, nonché alla costituzione di nuove imprese.

**15. 306.** Albonetti, Chiaromonte.

*Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* ed in ogni caso non è consentito ai titolari di licenza o concessione o autorizzazione per più di una rete televisiva terrestre acquisire partecipazioni in imprese editrici di cui sopra.

**15. 310.** Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.

*Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo:* Il divieto si applica anche alle partecipazioni in imprese o soggetti che gestiscono attività di comunicazione utilizzando zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi.

*Conseguentemente dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* All'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:

«*21-bis.* Le porzioni di frequenze assegnate, non utilizzate o non occupate, in ambito locale risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi possono essere utilizzate, su base

non interferenziale, per attività di comunicazione, previa denuncia di inizio attività da inviare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della denuncia, l'interessato può dare corso all'attività.

*21-ter.* Con regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le circostanze nelle quali la stessa Autorità può vietare l'utilizzo delle frequenze di cui al comma precedente, per la salvaguardia dell'ordine pubblico e il funzionamento delle reti di diffusione ».

**15. 444.** Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Martella, Lolli, Sasso, Tocci.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alle reti televisive nazionali pubbliche e private di acquisire contratti pubblicitari che, nell'anno, prevedano cifre inferiori a 260 mila euro.

**15. 305.** Duca, Grignaffini.

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 12)**

## ARTICOLO 16 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

### CAPO III

#### PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE

#### ART. 16.

*(Delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, denominato «testo unico della radiotelevisione», coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee.

2. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel Capo I e sulla base dei seguenti principi, come indicati nel testo unico di cui al comma 1:

a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;

b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;

c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;

d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata;

e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale;

f) attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bol-

zano della legittimazione a stipulare, previa intesa con il Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui alla lettera e), nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa; ulteriori principi fondamentali relativi allo specifico settore dell'emittenza in ambito regionale o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata « Conferenza Stato-regioni », è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.

4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 13)**

**ARTICOLO 17 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

**CAPO IV**

**COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE  
RADIOTELEVISIVO E RIFORMA  
DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA**

**ART. 17.**

*(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo).*

1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.

2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, comunque garantisce:

a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;

f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;

l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

m) la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;

n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

p) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di *handicap* sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2;

r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.

3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del

servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.

4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 14)**

**ARTICOLO 18 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

**ART. 18.**

*(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo).*

1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una

contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dall'approvazione, è trasmesso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni.

2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considera-

zione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.

4. È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 15)**

**ARTICOLO 19 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

**ART. 19.**

*(Verifica dell'adempimento dei compiti).*

1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero delle comunicazioni per il contratto nazionale

di servizio ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può in ogni fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

5. I funzionari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

6. Con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25 mila euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50 mila euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al

comma 1, fissa alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni.

9. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 16)**

**ARTICOLO 20 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

**ART. 20.**

*(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa).*

1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.

5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono

essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale.

7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.

8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.

9. Fino a che il numero delle azioni alienate non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 17)****ARTICOLO 21 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 21.**

*(Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa).*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è completata la fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione, i termini di cui agli articoli 2501-bis, ultimo comma, 2501-sexies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui è titolare la RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno, per effetto della presente legge, trasferite di pieno diritto alla società incorporante, senza necessità di ulteriori provvedimenti.

2. Per effetto dell'operazione di fusione di cui al comma 1, la società RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale di « RAI-Radiotelevisione italiana Spa » e il consiglio di amministrazione della società incorporata assume le funzioni di consiglio di amministrazione della società risultante dalla fusione. Le disposizioni della presente legge relative alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa si intenderanno riferite alla società risultante dall'operazione di fusione.

3. Entro quattro mesi dalla data di completamento della fusione per incorporazione di cui al comma 1 è avviato il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa come risultante dall'operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

e successive modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma.

4. Una quota delle azioni alienate è riservata agli aderenti all'offerta che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima di diciotto mesi dalla data di acquisto.

5. In considerazione dei rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi alla concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, è inserita nello statuto della società la clausola di limitazione del possesso azionario prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso dell'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti indicati dal medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al limite di possesso azionario del 2 per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole sono di di-

ritto inserite nello statuto della società, non sono modificabili e restano efficaci senza limiti di tempo.

6. Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte della RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda.

7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota è destinata al finanziamento degli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria di cui all'articolo 25, comma 7.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO

##### CAPO IV

#### COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

##### ART. 21.

*(Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa).*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centoventi.*

**21. 700.** Rizzo, Diliberto, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: dodici.*

**21. 701.** Rizzo, Diliberto, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo.

#### **(A.C. 310 ed abb. — Sezione 18)**

#### ARTICOLO 22 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

##### CAPO V

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI

##### ART. 22.

*(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale).*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.

2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

#### PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO

##### CAPO V

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI

##### ART. 22.

*(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale).*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

**1-bis.** È stabilita la data del 31 dicembre 2009 per il completo passaggio

alle trasmissioni in tecnica digitale. Gli organi competenti devono predisporre entro il 31 dicembre 2004 un nuovo piano di assegnazione delle frequenze, sostitutivo dei precedenti che sono abrogati, basato sui concetti di massima economia e disponibilità delle frequenze, secondo le necessità delle emittenti e dell'utenza. I siti di trasmissione esistenti rimangono in esercizio.

**22. 600.** Lusetti.

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 19)**

**ARTICOLO 23 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

**ART. 23.**

*(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale).*

1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive

modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.

2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.

4. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive che possono essere utilizzate per la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica quanto previsto dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale.

6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l'obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto dall'articolo 29 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel

supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni.

7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale può essere presentata anche dai soggetti legittimamente operanti in ambito locale che dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale e si impegnino a raggiungere, entro sei mesi dalla domanda, una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione, nonché rinuncino ai titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale.

8. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge, in virtù di titolo concessorio o autorizzativo, se titolari di più emittenti con una copertura comune inferiore al 50 per cento della popolazione, possono proseguire nell'esercizio dell'attività di operatore di rete locale.

9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o alla provincia ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità.

11. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni.

12. Tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento dell'attività trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale.

13. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, di cui all'allegato A annesso alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2000.

14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni relative alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.

15. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 25.

#### PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 23.

*(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale).*

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: o che sono dichiarati urbanisticamente o ambientalmente incompatibili dai piani di settore adottati dalle regioni o dalle province autonome.*

**23. 600.** Rosato, Colasio, Damiani, Maran.

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 20)****ARTICOLO 24 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 24.**

*(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale).*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, adotta, sentiti il Ministro delle comunicazioni e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB) come naturale evoluzione del sistema analogico;

b) garanzia del principio del pluralismo attraverso la previsione di un'ampia offerta di programmi e servizi in un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale;

c) previsione delle procedure e dei termini per la presentazione delle domande e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri di semplificazione. I predetti titoli abilitativi potranno permettere la diffusione nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della vigente concessione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica;

d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in conformità

al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, relativamente alle risorse risultanti in esubero;

e) definizione di norme di esercizio finalizzate al razionale e corretto utilizzo delle risorse radioelettriche in relazione alla tipologia del servizio effettuato;

f) definizione delle fasi di sviluppo della diffusione radiofonica digitale anche in riferimento al ruolo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per accelerare lo stesso sviluppo.

g) disciplina della fase di avvio dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche relativamente ai limiti al cumulo dei programmi radiofonici.

2. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni può stabilire un programma con cui sono individuate specifiche misure di sostegno, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

3. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB) si applicano, alle imprese radiofoniche ed ai loro consorzi, le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 23.

4. All'articolo 1, comma 2-*quater*, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti ».

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 21)****ARTICOLO 25 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 25.**

*(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale).*

1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo sono rese attive, entro il 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante *decoder* o ricevitori digitali.

2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:

a) entro il 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;

b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare:

a) la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri;

b) la presenza sul mercato di *decoder* a prezzi accessibili;

c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

4. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 3, l'Autorità invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni par-

lamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella quale dà conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorità accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. La società concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o più bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale.

6. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro, attuando condizioni di effettivo pluralismo territoriale, in particolare ripartendo in modo equilibrato, anche in proporzione al numero di abbonati, l'ideazione, la realizzazione e la produzione di programmi con diffusione in ambito nazionale tra i centri di produzione e le sedi regionali.

7. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 21 della presente legge conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente comma può essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi deri-

vanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri.

8. Ove, in base all'accertamento svolto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto disposto dai commi 3 e 4 risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.

9. Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.

10. Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 8.

11. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 8, e in ambito locale è prolungato

dal Ministero delle comunicazioni, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 23, fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, non appena le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale dimostreranno di avere raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il 20 per cento della effettiva copertura in tecnica analogica potranno presentare domanda per ottenere la licenza di operatore in ambito locale.

12. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, in deroga all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per l'attività di operatore di rete.

13. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la diffusione dei programmi all'estero, anche con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Alla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 19, primo comma, lettera *b)*, sono soppresse le parole: « ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703 »;

*b)* all'articolo 20, terzo comma, sono soppresse le parole da: « , mentre le trasmissioni » fino alla fine del comma.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 25.

*(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale).*

*Sopprimerlo.*

**\*25. 27.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

*Sopprimerlo.*

**\*25. 305.** Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

*Conseguentemente:*

*al comma 8, primo periodo, sostituire le parole:* dai commi 3 e 4, risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3 *con le seguenti:* dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, risultino rispettate le condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 352 del 2003;

*al comma 11, primo periodo, sostituire le parole:* ai commi 1 e 3 *con le seguenti:* al comma 1 ed all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43.

**25. 707.** Sanza, Butti.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Dal 1° gennaio 2004 le reti eccedenti i limiti definiti dalla normativa vigente

prima della data di entrata in vigore della presente legge sono offerte al pubblico attraverso tecnica digitale.

**25. 355.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

*Al comma 3, alinea, premettere le parole:* Al fine di valutare l'arricchimento effettivo del pluralismo televisivo.

**25. 306.** Duca, Grignaffini, Panattoni.

*Al comma 3, alinea, dopo le parole:* 30 aprile 2004 *aggiungere le seguenti:* anche sulla base di relazioni trasmesse dai CORECOM entro la stessa data per valutare in particolare la copertura territoriale.

**25. 701.** Rosato, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 3, alinea, dopo le parole:* complessiva offerta *aggiungere le seguenti:* al 31 dicembre 2003.

**25. 307.** Panattoni, Grignaffini, Duca.

*Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le parole:* con riferimento alla data del 31 dicembre 2003.

*Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* con riferimento alla data del 31 dicembre 2003.

**25. 340.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le parole:* con riferimento alla data del 31 dicembre 2003.

**25. 341.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 3, lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* l'ampliamento rispetto al 31 dicembre 2003 del pluralismo nel settore televisivo e dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri, nonché dell'accesso ai medesimi;

**25. 309.** Panattoni, Adduce, Tidei.

*Al comma 3, lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* il reale ed effettivo arricchimento del pluralismo nel settore televisivo derivante dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre;

**\*25. 308.** Grignaffini, Giulietti, Tidei.

*Al comma 3, lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* il reale ed effettivo arricchimento del pluralismo nel settore televisivo derivante dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre;

**\*25. 702.** Colasio, Rosato, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa.

*Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:*

*a)* che la quota del territorio nazionale raggiunto sia almeno pari all'80 per

cento della popolazione e che sia comprensiva di tutti i capoluoghi di provincia;

**25. 342.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:*

*a)* una copertura di almeno l'80 per cento del territorio nazionale, come stabilito dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

**25. 310.** Panattoni, Duca, Chiaromonte.

*Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:*

*a)* se la quota di popolazione effettivamente raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri comprenda almeno l'80 per cento della popolazione;

**25. 343.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 3, lettera a), dopo la parola: popolazione aggiungere le seguenti: e di territorio effettivamente.*

**25. 311.** Chiaromonte, Grignaffini.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: coperta fino alla fine della lettera con le seguenti: in grado di fruire effettivamente dei programmi irradiati dalle reti digitali terrestri per una quota pari ad almeno l'80 per cento.*

**\*25. 312.** Panattoni, Duca, Albonetti.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: coperta fino alla fine della lettera con le seguenti: in grado di fruire*

effettivamente dei programmi irradiati dalle reti digitali terrestri per una quota pari ad almeno l'80 per cento.

**\*25. 344.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: coperta fino a:terrestri con le seguenti: effettivamente in possesso di un decoder.*

**25. 704.** Rosato, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: coperta con le seguenti: servita con qualità buona.*

**25. 301.** Rognoni.

*Al comma 3, lettera a), dopo la parola: coperta aggiungere la seguente: effettivamente.*

**25. 313.** Duca, Grignaffini, Tidei.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: dalle nuove reti digitali terrestri con le seguenti: dai nuovi programmi trasmessi su frequenze terrestri con tecnica digitale.*

**25. 314.** Duca, Adduce, Mazzarello.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: al 50 per cento con le seguenti: a quella prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 249 del 1997 ».*

**25. 315.** Panattoni, Duca, Grignaffini.

*Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) una quota di vendita effettiva di decoder con canale di ritorno pari a non meno del 60 per cento della popolazione;*

**25. 319.** Duca, Grignaffini.

*Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) la diffusione effettiva tra gli utenti del decoder per la ricezione del segnale digitale;*

**25. 302.** Rognoni.

*Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) la diffusione dei decoder nelle famiglie, la disponibilità e la competitività di tali prodotti sul mercato;*

**25. 318.** Adduce, Albonetti.

*Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) l'effettiva diffusione sul mercato e l'accessibilità dei prezzi di decoder interattivi adatti alla ricezione dei programmi diffusi con tecnica digitale;*

**25. 316.** Tidei, Duca, Albonetti.

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: sul mercato con le seguenti: in modo uniforme su tutto il territorio.*

**25. 320.** Rognoni, Duca, Chiaromonte.

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: di decoder a prezzi accessibili con le seguenti: , a prezzi accessibili, di decoder tecnicamente attrezzati per la ricezione di programmi irradiati in tecnica digitale e la gestione, con canale di ritorno, di servizi interattivi anche ad accesso condizionato.*

**25. 317.** Duca, Tidei.

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: a prezzi accessibili con le seguenti: ad un prezzo unitario accessibile e, comunque, non superiore del 20 per cento rispetto al canone annuale di abbonamento alle radiodiffusioni.*

**25. 705.** Colasio, Rosato, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e in quantità sufficiente a soddisfare la domanda potenziale.*

**25. 321.** Grignaffini, Chiaromonte.

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: per la media della popolazione secondo i dati ufficiali ISTAT.*

**25. 706.** Carra.

*Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis) la diffusione in almeno il 60 per cento delle famiglie italiane di ricevitori-decodificatori idonei a consentire la ricezione dei segnali radiotelevisivi in tecnica digitale da satellite o via cavo anche in fibra ottica e la conseguente interattività;*

**25. 345.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis) che il numero di decoder installato sia almeno pari al 30 per cento del numero degli abbonati RAI;*

**25. 708.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Maccanico, An-

nunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis) che il numero di decoder venduto sia almeno pari al 20 per cento del numero degli abbonati RAI;*

**25. 709.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: offerta al pubblico su tali reti anche con le seguenti: ricezione da parte del pubblico, tramite tali reti.*

**25. 346.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: offerta al con le seguenti: ricettività da parte del.*

**25. 710.** Colasio, Rosato, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: su tali reti fino alla fine della lettera con le seguenti: di programmi con contenuti diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche e satellitari in percentuale non inferiore al 60 per cento.*

**25. 322.** Chiaromonte, Grignaffini.

*Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: anche.*

**25. 348.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: anche fino alla fine della lettera con le seguenti: di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche e satellitari.*

**25. 323.** Chiaromonte, Duca.

*Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: anche di programmi con le seguenti: di programmi di elevato livello qualitativo.*

**25. 347.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: anche con le seguenti: per almeno il 70 per cento.*

**25. 711.** Rosato, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ed in percentuale non inferiore al 60 per cento.*

**25. 324.** Chiaromonte, Grignaffini.

*Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , con specificazione, ai fini*

della valutazione della loro concreta influenza sul pluralismo e sulla concorrenza nel settore delle comunicazioni televisive, delle caratteristiche editoriali e di contenuto.

**25. 325.** Chiaromonte, Grignaffini.

*Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: purché diretti ad un reale ampliamento del pluralismo informativo e culturale.*

**25. 712.** Carra.

*Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riguardo ai programmi informativi.*

**25. 4.** Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini.

*Al comma 3, aggiungere in fine, la seguente lettera:*

*c-bis) la nascita di soggetti televisivi nazionali, differenti da quelli dei concessionari attualmente vigenti, o a qualunque titolo ad essi collegati, in numero non inferiore a quattro.*

**25. 326.** Panattoni, Duca, Grignaffini.

*Al comma 3, aggiungere in fine, la seguente lettera:*

*c-bis) il tasso di concentrazione televisivo nazionale, calcolato come la somma tra le quote di mercato, in termini di audience annuale, dei primi due gruppi televisivi, che deve comunque essere almeno pari al tasso di concentrazione medio europeo.*

**25. 713.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 3, aggiungere in fine, la seguente lettera:*

*c-bis)* la presenza su tali reti di una percentuale di messaggi pubblicitari non inferiore al 15 per cento del totale dei messaggi del mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo.

**25. 714.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 3, aggiungere in fine, la seguente lettera:*

*c-bis)* l'effettiva ricezione da parte del pubblico, tramite tali reti, di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche e che comunque non devono essere inferiori al 20 per cento dei programmi trasmessi dall'intero sistema televisivo.

**25. 715.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 3, aggiungere in fine, la seguente lettera:*

*c-bis)* l'effettiva offerta al pubblico su tali reti di programmi informativi e telegiornali diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

**25. 716.** Rosato, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* con riferimento alla data del 31 dicembre 2003.

**25. 354.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annun-

ziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:* Nella relazione l'Autorità esprime il proprio giudizio sull'entità dell'ampliamento del pluralismo e della concorrenza nel settore delle comunicazioni televisive in conseguenza della nuova struttura dell'offerta dei programmi televisivi in tecnica digitale terrestre alla data del 31 dicembre 2003. Nel formulare il predetto giudizio, l'Autorità tiene conto dell'effetto complessivo e congiunto dei risultati dell'accertamento di quanto disposto alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3.

**25. 327.** Chiaromonte.

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con le parole:* , specificando se ciascuna delle reti digitali in ambito nazionale, anche in ragione della diffusione o disponibilità degli apparati ricevitori-decodificatori, assicurati, mediante l'utilizzo esclusivo o combinato di sistemi via cavo, via satellite o su frequenze terrestri, un'effettiva possibilità di accesso ai programmi da parte di almeno l'80 per cento della popolazione e riguardi tutti i capoluoghi di provincia. L'Autorità, successivamente all'adozione della relazione di cui al presente comma, verifica il rispetto del limite al numero di programmi di cui ai commi 8 e 9 e, nel caso di superamento di detti limiti, provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

**25. 360.** Rognoni.

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con le parole:* , specificando se ciascuna delle reti digitali terrestri in ambito nazionale, anche in ragione della diffusione o disponibilità degli apparati ricevi-

tori-decodificatori, assicuri un'effettiva possibilità di accesso ai programmi da parte di almeno l'80 per cento della popolazione e riguardi tutti i capoluoghi di provincia. L'Autorità, successivamente all'adozione della relazione di cui al presente comma, verifica il rispetto del limite al numero di programmi di cui ai commi 8 e 9 e, nel caso di superamento di detti limiti, provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

**25. 303.** Rognoni.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* non si siano verificate le predette condizioni *con le seguenti:* i risultati delle verifiche di cui alle lettere *a), b) e c)* del comma 3 non hanno modificato lo stato del pluralismo e della concorrenza nel settore delle comunicazioni televisive in modo sufficiente a far cessare le posizioni dominanti che derivano dal mancato rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997, l'Autorità stessa dispone la cessazione della trasmissione su frequenze terrestri delle reti eccedenti a far data dal 30 giugno 2004 ed il loro trasferimento via satellitare e via cavo e.

**25. 328.** Grignaffini.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da:* adotta i provvedimenti *fino alla fine del comma con le seguenti:* dispone l'immediata ottemperanza a quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 466 del 2002.

**25. 352.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da:* adotta i provvedimenti *fino*

*alla fine del comma con le seguenti:* ordina alle emittenti che superano i limiti di cui ai commi 6, 7 e 11 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, di trasferire su satellite le proprie trasmissioni entro quindici giorni dalla pronuncia.

**25. 351.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da:* i provvedimenti *fino alla fine del comma con le seguenti:* le misure dirette a imporre alle reti private eccedenti di trasferirsi su satellite, restituendo allo Stato le frequenze analogiche occupate.

**25. 330.** Albonetti, Duca.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da:* i provvedimenti *fino alla fine del comma con le seguenti:* tutti i provvedimenti necessari per il rispetto di quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 466 del 2002.

**25. 349.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da:* i provvedimenti *fino alla fine del comma con le seguenti:* entro il 30 maggio 2004, le misure adeguate per il rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002.

**25. 353.** Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 *con le seguenti:* nei quindici giorni successivi i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 3.

**\*25. 329.** Grignaffini, Duca.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 *con le seguenti:* nei quindici giorni successivi i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 3.

**\*25. 350.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Ove, in base all'accertamento svolto, risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, individua le modalità di proseguimento dell'esercizio delle reti eccedenti i limiti di cui ai commi 6, 7 e 11 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, disponendo che, fino alla completa conversione dal sistema in tecnica analogica a quella in tecnica digitale, i limiti previsti la comma 7 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, non possono eccedere, per i soggetti titolari di più di una concessione televisiva in ambito nazionale, il 12 per cento dell'orario giornaliero di programmazione e il 14 per cento di ogni ora.

**25. 717.** Lusetti.

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da:* , attuando condizioni *fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 8 e 9.*

**25. 337.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Maccanico, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da:* , attuando condizioni *fino alla fine del comma.*

**25. 304.** Giulietti, Grignaffini, Duca.

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da:* , attuando condizioni *fino alla fine del periodo.*

**25. 718.** Rizzo, Diliberto, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo.

*Sostituire il comma 7 con i seguenti:*

7. È istituito, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui al comma 7-ter, un fondo per incentivare la diffusione della tecnologia digitale su frequenze terrestri, via cavo e via satellite, anche con riferimento alla distribuzione all'utenza di apparecchi per la ricezione dei programmi televisivi, radiofonici e dei servizi in tecnica digitale. Con successivi provvedimenti sono individuate forme e modalità di partecipazione finanziaria al fondo da parte delle società private interessate ai processi di innovazione tecnologica del settore.

7-bis. In sede di prima attuazione della presente legge, al fondo sono assegnati per il triennio 2004-2006 complessivi 300 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per il 2004, 100 milioni di euro per il 2005 e 100 milioni di euro per il 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*7-ter.* Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle comunicazioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure per l'utilizzazione del fondo di cui al comma 7.

**25. 11.** Grignaffini, Giuliotti.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti:* previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

**25. 10.** Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini.

*Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* su frequenze terrestri, via cavo o via satellite.

**25. 8.** Rognoni.

*Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente:* Gli incentivi di cui al periodo precedente sono riconosciuti a condizione che l'apparecchio sia idoneo a consentire la ricezione di segnali televisivi in chiaro in tecnica digitale, sia trasmessi via cavo che diffusi via satellite o su frequenze terrestri, e la conseguente interattività.

**25. 356.** Rognoni.

*Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* con la medesima procedura seguita per la sua emanazione.

**25. 9.** Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Alle medesime condizioni di cui al comma 7, a partire dal 31 luglio 2004, è subordinata l'erogazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché del decreto del 30 dicembre 2003 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**25. 357.** Rognoni.

*Al comma 8, sopprimere il primo ed il secondo periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 9.*

**25. 14.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: televisive in tecnica digitale aggiungere le seguenti:* in presenza dell'attivazione di almeno due blocchi di diffusione in tecnica digitale con copertura di almeno il 50 per cento della popolazione.

**25. 7.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: per ogni soggetto aggiungere le seguenti: , in presenza dell'attivazione di almeno due blocchi di diffusione in tecnica digitale con copertura di almeno l'80 per cento della popolazione,*

**25. 332.** Duca, Grignaffini, Panattoni.

*Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: indifferentemente con la seguente: separatamente.*

**25. 331.** Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione con le seguenti: qualora dalla verifica effettuata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi e nei tempi di cui al comma 3, risulti una effettiva possibilità di accesso ai programmi digitali su frequenze terrestri da parte almeno dell'80 per cento della popolazione e relativa a tutti i capoluoghi di provincia.*

**25. 12.** Rognoni.

*Al comma 9, sostituire le parole: che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale con le seguenti: rispetto ai quali risulta assicurata una effettiva possibilità di accesso da parte almeno dell'80 per cento della popolazione ed in tutti i capoluoghi di provincia, alla luce della verifica effettuata dall'Autorità ai sensi del comma 3.*

**25. 16.** Rognoni.

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: e che non costituiscano replica simultanea dei programmi diffusi in tecnica analogica.*

**25. 17.** Rognoni.

*Sopprimere i commi 10 e 11.*

**25. 333.** Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.

*Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: in ambito nazionale.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: ; tale domanda fino alla fine del comma.*

**25. 22.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: previsto dalla legge con le seguenti: previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.*

**25. 19.** Rognoni.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.*

**25. 18.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

*Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La licenza individuale non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, la quale è effettuata, anche con riferimento agli impianti o rami di azienda già legittimamente operanti in tecnica analogica o utilizzati per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale, con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati nel rispetto di quanto previsto dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21/CE*

e 2002/20/CE del 7 marzo 2002 e della direttiva 2002/77/CE della Commissione del 16 settembre 2002.

**25. 23.** Rognoni, Duca, Grignaffini.

*(A.C. 310 ed abb. – Sezione 22)*

ARTICOLO 26 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 26.

*(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 26.

*(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano).*

*Alla rubrica, sostituire le parole: per la regione autonoma Valle d'Aosta con le seguenti: per le regioni autonome.*

**26. 600.** Rosato, Colasio, Damiani, Maran.

*(A.C. 310 ed abb. – Sezione 23)*

ARTICOLO 27 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 27.

*(Sanatoria di impianti esistenti).*

1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno dieci anni, ancorché relativi a frequenze non censite ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate a migliorare le potenzialità del bacino d'utenza connesso all'impianto principale regolarmente censito e munito di concessione, ancorché oggetto di provvedimento di spegnimento o analogo, purché:

*a)* detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai sensi della citata legge n. 223 del 1990 e non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti *in loco*;

*b)* gli stessi impianti vengano denunciati, corredati da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

*c)* detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti;

*d)* detti impianti non servano capoluoghi di provincia o comunque città con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

*e)* si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W;

*f)* si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna ad una quota superiore a 750 metri sul livello del mare.

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 24)****ARTICOLO 28 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 28.***(Abrogazioni).*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;

b) articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

c) articoli 1, 2, con esclusione del terzo periodo del comma 2, e 15, commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell'articolo 3 e dell'articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;

f) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

g) articolo 4, comma 8, limitatamente all'ultimo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

h) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-  
L'ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 28.***(Abrogazioni).*

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e 15, commi da 1 a 7.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f).*

**28. 2.** Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 25)****ARTICOLO 29 DEL PROGETTO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 29.***(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.